



SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE **BOLLETTINO**

HOLY SEE PRESS OFFICE BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIÈGE PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHL
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE SALA DE IMPRENSA DA SANTA SÉ
BIURO PRASOWE STOLICY APOSTOLSKIEJ دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي

N. 0461

Giovedì 15.07.2010

Sommario:

◆ **INTRODUZIONE STORICA ALLE NORME DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" (2001), A CURA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**

◆ **INTRODUZIONE STORICA ALLE NORME DEL MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA" (2001), A CURA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE**

INTRODUZIONE STORICA ALLE NORME DEL *MOTU PROPRIO "SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA"* (2001), A CURA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

• TESTO IN LINGUA ITALIANA

• TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

• TESTO IN LINGUA ITALIANA

Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Benedetto XV nel 1917 riconosceva l'esistenza di un certo numero di reati canonici o "delitti" riservati alla competenza esclusiva della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, che, in quanto tribunale, era governata da una legge propria (cfr. can. 1555 CIC 1917).

Pochi anni dopo la promulgazione del Codice del 1917, il Sant'Uffizio emanò un'Istruzione, la "Crimen Sollicitationis" (1922), che dava istruzioni dettagliate alle singole Diocesi e ai tribunali sulle procedure da adottare quando si dovevano trattare il delitto canonico di sollecitazione. Questo gravissimo delitto riguardava l'abuso della santità e della dignità del Sacramento della Penitenza da parte di un prete cattolico, che sollecitasse il penitente a peccare contro il sesto comandamento, con il confessore o con una terza persona. La normativa del 1922 aveva lo scopo di aggiornare alla luce del nuovo Codice di Diritto Canonico le indicazioni della Costituzione Apostolica "Sacramentorum Poenitentiae" promulgata dal Papa Benedetto XIV nel 1741. Si

dovevano considerare diversi elementi che vanno a sottolineare la specificità della fattispecie (con risvolti meno rilevanti dal punto di vista del diritto penale civile): il rispetto della dignità del sacramento, l'inviolabilità del sigillo sacramentale, la dignità del penitente e il fatto che in molti casi il prete accusato non poteva essere interrogato su tutto quello che fosse capitato senza mettere in pericolo il sigillo sacramentale. Questa procedura speciale, perciò si basava su un metodo indiretto di raggiungere la certezza morale necessaria per giungere ad una decisione definitiva sul caso. Questo metodo indiretto includeva di indagare sulla credibilità della persona che accusava il prete e la vita e il comportamento del prete accusato. L'accusa stessa era considerata come una delle accuse più gravi che si potevano muovere contro un prete cattolico. Perciò, la procedura ebbe cura di assicurare che il prete che poteva essere vittima di un'accusa falsa o calunniosa venisse protetto dall'infamia finché non si provasse la sua colpevolezza. Ciò venne garantito dalla stretta riservatezza della procedura stessa, intesa a proteggere da un'indebita pubblicità tutte le persone coinvolte, fino alla decisione definitiva del tribunale ecclesiastico.

L'Istruzione del 1922 includeva una breve sezione dedicata ad un altro delitto canonico: il crimen pessimum, che trattava della condotta omosessuale da parte di un chierico. Questa ulteriore sezione determinava che le procedure speciali per i casi di sollecitazione fossero applicate anche per questa fattispecie, con i necessari adattamenti dovuti alla natura del caso. Le norme che riguardavano il crimen pessimum venivano estese all'odioso crimine dell'abuso sessuale di bambini prepuberi e alla bestialità.

L'Istruzione "crimen sollicitationis" pertanto non ha mai inteso rappresentare l'intera policy della Chiesa cattolica circa condotte sessuali improprie da parte del clero, ma solo istituire una procedura che permettesse di rispondere a quella situazione del tutto singolare e particolarmente delicata che è la confessione, in cui alla completa apertura dell'intimità dell'anima da parte del penitente corrisponde, per legge divina, il dovere di assoluta riservatezza da parte del sacerdote. Solo progressivamente e per analogia essa è stata estesa ad alcuni casi di condotta immorale di sacerdoti. L'idea che sia necessaria una normativa organica sulla condotta sessuale di persone con responsabilità educativa è assai recente, perciò rappresenta un grave anacronismo voler giudicare in questa prospettiva i testi normativi canonici di buona parte del secolo scorso

L'Istruzione del 1922 veniva inviata ai Vescovi che avessero la necessità di trattare casi particolari che riguardavano la sollecitazione, l'omosessualità di un chierico, l'abuso sessuale di bambini e la bestialità. Nel 1962, il Papa Giovanni XXIII autorizzò una ristampa dell'Istruzione del 1922 con una breve aggiunta sulle procedure amministrative nei casi che coinvolgevano chierici religiosi. Le copie della ristampa del 1962 sarebbero dovute essere distribuite ai Vescovi radunati nel Concilio Vaticano II (1962-1965). Alcune copie della ristampa furono consegnate ai Vescovi che, nel frattempo, avevano bisogno di trattare casi riservati al Sant'Uffizio; tuttavia, la maggior parte delle copie non venne mai distribuita. Le riforme proposte dal Concilio Vaticano II comportavano anche una riforma del Codice di Diritto canonico del 1917 e della Curia romana. Il periodo fra il 1965 e il 1983 (l'anno in cui fu pubblicato il nuovo Codice di Diritto Canonico per la Chiesa latina) fu contrassegnato da differenti tendenze fra gli studiosi di diritto canonico in merito ai fini della legge penale canonica e alla necessità di un approccio decentralizzato ai casi, valorizzando l'autorità e il discernimento dei Vescovi locali. Venne preferito un "atteggiamento pastorale" nei confronti delle condotte inappropriate; i processi canonici venivano da alcuni ritenuti anacronistici. Spesso prevalse il "modello terapeutico" nel trattamento dei casi di condotte inappropriate dei chierici. Ci si attendeva che il Vescovo fosse in grado di "guarire" più che di "punire". Un'idea fin troppo ottimista a proposito dei benefici delle terapie psicologiche determinò molte decisioni che riguardavano il personale delle diocesi e degli istituti religiosi, a volte senza considerare adeguatamente le possibilità di una recidiva.

In ogni modo, casi riguardanti la dignità del Sacramento della Penitenza, dopo il Concilio rimasero alla Congregazione per la Dottrina della Fede (già Sant'Uffizio; il nome venne cambiato nel 1965), e l'Istruzione "Crimen sollicitationis" fu ancora usata per questi casi fino alle nuove norme fissate dal motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 2001.

Nel periodo seguente al Concilio Vaticano II, furono presentati alla Congregazione per la Dottrina della Fede pochi casi riguardanti condotte sessuali inappropriate del clero relative a minori: alcuni di questi casi erano legati all'abuso del Sacramento della Penitenza; alcuni altri possono essere stati inviati tra le richieste di dispensa dagli obblighi dell'ordinazione sacerdotale e dal celibato (prassi talvolta definita "laicizzazione"), che furono

trattate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede sino al 1989 (dal 1989 al 2005 la competenza per tali dispense è passata alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; dal 2005 ad oggi, gli stessi casi vengono trattati dalla Congregazione per il Clero).

Il Codice di Diritto Canonico promulgato dal Papa Giovanni Paolo II nel 1983 rinnovò la disciplina in materia al can. 1395, § 2: "Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti". Secondo il CIC 1983 i processi vengono celebrati nelle Diocesi. Gli appelli dalle sentenze giudiziali possono essere presentati presso la Rota Romana, mentre i ricorsi amministrativi contro i decreti penali vengono proposti presso la Congregazione per il Clero.

Nel 1994, la Santa Sede concesse un indulto per i Vescovi degli Stati Uniti: l'età per definire il delitto canonico di abuso sessuale di un minore fu elevata a 18 anni. Inoltre, il tempo per la prescrizione fu esteso ad un periodo di 10 anni calcolato a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. Venne indicato esplicitamente ai Vescovi di svolgere i processi canonici nelle Diocesi. Gli appelli furono riservati alla Rota Romana, i ricorsi amministrativi alla Congregazione per il Clero. Durante questo periodo (1994-2001) non si fece alcun riferimento all'antica competenza del Sant'Uffizio per questi casi.

L'indulto del 1994 per gli Stati Uniti fu esteso all'Irlanda nel 1996. Nel frattempo, la questione di procedure speciali per casi di abuso sessuale venne discussa nella Curia romana. Alla fine, il Papa Giovanni Paolo II decise di includere l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico nel nuovo elenco di delitti canonici riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. La prescrizione per questi casi venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La nuova legge, un motu proprio dal titolo "Sacramentorum sanctitatis tutela", fu promulgata il 30 aprile 2001. Una lettera firmata dal Cardinal Joseph Ratzinger e dall'Arcivescovo Tarcisio Bertone, rispettivamente Prefetto e Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, fu inviata a tutti i Vescovi cattolici il 18 maggio 2001. La lettera informava i Vescovi della nuova legge e delle nuove procedure che sostituivano l'Istruzione "Crimen Sollicitationis".

In essa erano innanzitutto indicati quali fossero i delitti più gravi, sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, riservati alla Congregazione; inoltre venivano indicate le speciali norme procedurali da osservarsi nei casi riguardanti tali gravi delitti, comprese le norme riguardanti la determinazione delle sanzioni canoniche e la loro imposizione.

I delicta graviora riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede venivano elencati nel modo seguente: nell'ambito dei delitti contro la santità dell'augustissimo sacramento e sacrificio dell'Eucaristia:

- 1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate (can. 1367 CIC e can. 1442 CCEO);
- 2° l'attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (can. 1378 § 2 n. 1 CIC e cann. 1379 CIC e 1443 CCEO);
- 3° la concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico insieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica né riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale (cann. 908 e 1365 CIC; cann. 702 e 1440 CCEO);
- 4° la consacrazione a scopo sacrilego di una materia senza l'altra nella celebrazione eucaristica, o anche di entrambe al di fuori della celebrazione eucaristica (cf. can. 927 CIC);

nell'ambito dei delitti contro la santità del sacramento della Penitenza:

- 1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo (can. 1378 § 1 CIC e can. 1457 CCEO);
- 2° la sollecitazione, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, se è finalizzata a peccare con il confessore stesso (can. 1387 CIC e 1458 CCEO);

3° la violazione diretta del sigillo sacramentale (can. 1388 § 1 e 1456 CCEO);

nell'ambito, infine, dei delitti contro la morale:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore al di sotto dei 18 anni di età (cf. can. 1395 § 2 CIC).

Le norme processuali da seguirsi in questi casi venivano così indicate:

- qualora l'Ordinario o il Gerarca avesse notizia, almeno verosimile, della commissione di un delitto riservato, dopo aver svolto un'indagine preliminare, lo stesso la segnalasse alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale (tranne l'ipotesi, per particolari circostanze, di avocazione a sé del caso) avrebbe indicato all'Ordinario o al Gerarca come procedere, fermo restando il diritto di appellare la sentenza di primo grado unicamente innanzi il Supremo Tribunale della medesima Congregazione;

- l'azione criminale, nei casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, si estinguesse per prescrizione in un decennio. Veniva inoltre previsto che la prescrizione decorresse a norma dei cann. 1362 § 2 CIC e 1152 § 3 CCEO, con l'unica eccezione del delitto contra sextum cum minore, nel qual caso venne sancito che la praescriptio decorresse a far data dal giorno in cui il minore avesse compiuto il 18° anno di età;

- nei Tribunali costituiti presso gli Ordinari o i Gerarchi, relativamente a queste cause, potessero ricoprire validamente l'ufficio di giudice, di promotore di giustizia, di notaio e di patrono solamente dei sacerdoti e che, quando l'istanza nel Tribunale fosse in qualsiasi modo conclusa, tutti gli atti della causa fossero trasmessi quanto prima ex officio alla Congregazione per la Dottrina della Fede;

Veniva inoltre stabilito che tutti i Tribunali della Chiesa latina e delle Chiese orientali cattoliche fossero tenuti ad osservare i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale, rispettivamente dell'uno e dell'altro Codice, unitamente alle norme speciali, date dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.

A distanza di nove anni dalla promulgazione del Motu Proprio «Sacramentorum sanctitatis tutela», la Congregazione per la Dottrina della Fede, nell'intento di migliorare l'applicazione della legge, ha ritenuto necessario introdurre alcuni cambiamenti a queste norme, senza modificare il testo nella sua interezza, ma solo in alcune sue parti.

Dopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la promulgazione.

La versione delle Norme sui delicta graviora attualmente in vigore è quella approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010.

[01050-01.01] [Testo originale: Italiano]

• TRADUZIONE IN LINGUA INGLESE

The *Code of Canon Law* promulgated by Pope Benedict XV in 1917 recognized the existence of a number of canonical crimes or "delicts" reserved to the exclusive competence of the Sacred Congregation of the Holy Office which, as a tribunal, was governed by its own proper law (cfr. can. 1555 CIC 1917).

A few years after the promulgation of the 1917 Code, the Holy Office issued an Instruction, "*Crimen Sollicitationis*" (1922), which gave detailed instruction to local dioceses and tribunals on the procedures to be adopted when dealing with the canonical delict of solicitation. This most grave crime concerned the abuse of the sanctity and dignity of the Sacrament of Penance by a Catholic priest who solicited the penitent to sin against

the sixth commandment, either with the confessor himself, or with a third party. The norms issued in 1922 were an update, in light of the Code of Canon Law of 1917, of the Apostolic Constitution "*Sacramentorum Poenitentiae*" promulgated by Pope Benedict XIV in 1741.

A number of concerns had to be addressed, underlining the specificity of the legislation (with implications which are less relevant from the perspective of civil penal law): the respect of the dignity of the sacrament, the inviolable seal of the confessional, the dignity of the penitent and the fact that in most cases the accused priest could not be interrogated fully on what occurred without putting the seal of confession in danger.

This special procedure was based, therefore, on an indirect method of achieving the moral certitude necessary for a definitive decision in the case. This indirect method included investigating the credibility of the person accusing the priest and the life and behaviour of the accused priest. The accusation itself was considered the most serious accusation one could bring against a Roman Catholic priest. Therefore, the procedure took care to ensure that a priest who could be a victim of a false or calumnious accusation would be protected from infamy until proven guilty. This was achieved through a strict code of confidentiality which was meant to protect all persons concerned from undue publicity until the definitive decision of the ecclesiastic tribunal.

The 1922 Instruction included a short section dedicated to another canonical delict: the "*crimen pessimum*" which dealt with same-sex clerical misconduct. This further section determined that the special procedures for solicitation cases should be used for "*crimen pessimum*" cases, with those adaptations rendered necessary by the nature of the case. The norms concerning the "*crimen pessimum*" also extended to the heinous crime of sexual abuse of prepubescent children and to bestiality.

The Instruction "*Crimen sollicitationis*" was, therefore, never intended to represent the entirety of the policy of the Catholic Church regarding sexual improprieties on the part of the clergy. Rather, its sole purpose was to establish a procedure that responded to the singularly delicate situation that is a sacramental confession, in which the duty of complete confidentiality on the part of the priest corresponds, according to divine law, to the complete openness of the intimate life of the soul on the part of the penitent. Over time and only analogously, these norms were extended to some cases of immoral conduct of priests. The idea that there should be comprehensive legislation that treats the sexual conduct of persons entrusted with the educational responsibility is very recent; therefore, attempting to judge the canonical norms of the past century from this perspective is gravely anachronistic.

The 1922 Instruction was given as needed to bishops who had to deal with particular cases concerning solicitation, clerical homosexuality, sexual abuse of children and bestiality. In 1962, Blessed Pope John XXIII authorised a reprint of the 1922 Instruction, with a small section added regarding the administrative procedures to be used in those cases in which religious clerics were involved. Copies of the 1962 re-print were meant to be given to the Bishops gathering for the Second Vatican Council (1962-1965). A few copies of this re-print were handed out to bishops who, in the meantime, needed to process cases reserved to the Holy Office but, most of the copies were never distributed.

The reforms proposed by the Second Vatican Council required a reform of the 1917 Code of Canon Law and of the Roman Curia. The period between 1965 and 1983 (the year when the new Latin Code of Canon Law appeared) was marked by differing trends in canonical scholarship as to the scope of canonical penal law and the need for a de-centralized approach to cases with emphasis on the authority and discretion of the local bishops. A "pastoral attitude" to misconduct was preferred and canonical processes were thought by some to be anachronistic. A "therapeutic model" often prevailed in dealing with clerical misconduct. The bishop was expected to "heal" rather than "punish". An over-optimistic idea of the benefits of psychological therapy guided many decisions concerning diocesan or religious personnel, sometimes without adequate regard for the possibility of recidivism.

Cases concerning the dignity of the Sacrament of Penance remained with the Congregation for the Doctrine of the Faith (formerly the Holy Office; its name changed in 1965) after the Council, and the Instruction "*Crimen Sollicitationis*" was still used for such cases until the new norms established by the *motu proprio*

"*Sacramentorum sanctitatis tutela*" in 2001.

A small number of cases concerning sexual misconduct of clergy with minors was referred to the Congregation for the Doctrine of the Faith after the Second Vatican Council. Some of these cases were linked with the abuse of the sacrament of Penance, while a number may have been referred as requests for dispensations from the obligations of priesthood, including celibacy (sometimes referred to as "laicization") which were dealt with by the Congregation for the Doctrine of the Faith until 1989 (From 1989 to 2005 the competence in these dispensation cases was transferred to the Congregation for Sacraments and Divine Worship; from 2005 to the present the same cases have been treated by the Congregation for the Clergy).

The Code of Canon Law promulgated by Pope John Paul II in 1983 updated the whole discipline n can, 1395, § 2: "A cleric who in another way has committed an offense against the sixth commandment of the Decalogue, if the delict was committed by force or threats or publicly or with a minor below the age of sixteen years, is to be punished with just penalties, not excluding dismissal from the clerical state if the case so warrants". According to the 1983 Code of Canon Law canonical trials are held in the dioceses. Appeals from judicial sentences may be presented to the Roman Rota, whereas administrative recourses against penal decrees are presented to the Congregation for the Clergy.

In 1994 the Holy See granted an indult to the Bishops of the United States: the age for the canonical crime of sexual abuse of a minor was raised to 18. At the same time, prescription (***canonical term for Statute of Limitations***) was extended to a period of 10 years from the 18th birthday of the victim. Bishops were reminded to conduct canonical trials in their dioceses. Appeals were to be heard by the Roman Rota. Administrative Recourses were heard by the Congregation for the Clergy. During this period (1994 - 2001) no reference was made to the previous competence of the Holy Office over such cases.

The 1994 Indult for the US was extended to Ireland in 1996. In the meantime the question of special procedures for sexual abuse cases was under discussion in the Roman Curia. Finally Pope John Paul II decided to include the sexual abuse of a minor under 18 by a cleric, among the new list of canonical delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith. Prescription for these cases was of ten (10) years from the 18th birthday of the victim. This new law was promulgated in the *motu proprio* "*Sacramentorum sanctitatis tutela*" on 30 April 2001. A letter signed by Cardinal Joseph Ratzinger and Archbishop Tarcisio Bertone, respectively Prefect and Secretary of the Congregation for the Doctrine of the Faith, was sent to all the Roman Catholic Bishops on 18 May 2001. This letter informed the bishops of the new law and the new procedures which replaced the Instruction "*Crimen Sollicitationis*".

The acts that constitute the most grave delicts reserved to the Congregation were specified in this letter, both those against morality and those committed in the celebration of the Sacraments. Also given were special procedural norms to be followed in cases concerning these grave delicts, including those norms regarding the determination and imposition of canonical sanctions.

The *delicta graviora* reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith were as follows:

1. Delicts against the sanctity of the Most Holy Sacrament and Sacrifice of the Eucharist:

Throwing away, taking or retaining the consecrated species for a sacrilegious purpose, or profaning the consecrated species (CIC can. 1367; CCEO can. 1442).

Attempting the liturgical action of the Eucharistic sacrifice or the simulation thereof (CIC can. 1378 § 2 n. 1, can. 1379; CCEO can. 1443).

Concelebrating the Eucharistic Sacrifice together with ministers of ecclesial communities which do not have Apostolic succession nor recognize the Sacramental dignity of priestly ordination (CIC can. 908, 1365; CCEO can. 792, 1440).

Consecrating one matter without the other in a Eucharistic celebration or both outside of a Eucharistic celebration (cf. CIC can. 927).

Delicts against the sanctity of the Sacrament of Penance:

Absolution of an accomplice in the sin against the sixth commandment of the Decalogue (CIC can. 1378 § 1; CCEO can. 1457).

Solicitation to sin with the confessor against the sixth commandment of the Decalogue, in the act of, context of or pretext of the Sacrament of Penance (CIC can. 1387; CCEO can. 1458).

Direct violation of the Sacramental seal (CIC can. 1388 § 1; CCEO can. 1456).

Delicts against morality:

The violation of the sixth commandment of the Decalogue, committed by a cleric with a minor under the age of 18.

The procedural norms to be followed in these cases were as follows:

- Whenever an Ordinary or Hierarch had at least probable knowledge (*notitiam saltem verisimilem habeat*) of the commission of one of the reserved grave delicts, after having carried out the preliminary investigation, he was to inform the Congregation for the Doctrine of the Faith which, unless it called the case to itself because of special circumstances, would indicate to the Ordinary or Hierarch how to proceed. The right of appeal against a sentence of the first instance was to be exercised only before the Supreme Tribunal of the Congregation.

- Criminal action in the cases reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith was extinguished by a prescription of ten years. It was also foreseen that prescription would be computed according to the norms of CIC can. 1362 § 2 and CCEO can. 1152 § 3, with the singular exception of the delict *contra sextum cum minore*, in which case prescription would begin to run from the day when the minor had completed his eighteenth year of age.

- In tribunals established by Ordinaries of Hierarchs, for the cases of the more grave delicts reserved to the Congregation for the Doctrine of the Faith, the functions of judge, promoter of justice, notary and legal representative could be validly performed only by priests. Furthermore, upon completion of the trial in the tribunal in any manner, the acts of the case were to be transmitted *ex officio*, as soon as possible, to the Congregation.

It was also established that all of the tribunals of the Latin Church and of all Eastern Catholic Churches were to observe the canons on delicts, penalties and the penal process of both Codes respectively. These were to be followed together with the special norms given by the Congregation for the Doctrine of the Faith.

Nine years after the promulgation of the *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela*, the Congregation for the Doctrine of the Faith felt it necessary to propose certain changes to these norms, not modifying the text in its entirety, but rather only in a few areas, in an effort to improve the application of the law.

After a serious and attentive study of the proposed changes, the Cardinals and Bishops Members of the Congregation for the Doctrine of the Faith presented the results of their decisions to the Supreme Pontiff and, on 21 May 2010, Pope Benedict XVI gave his approval and ordered the promulgation of the revised text.

The text of the Norms on *delicta graviora* currently in force is the text approved by the Holy Father Benedict XVI on 21 May 2010.

[01050-02.01] [Original text: Italian]

[B0461-XX.01]
